

01. NOZIONE

Prima di entrare nel dettaglio del libro inventari **riteniamo utile far precedere ogni singola scheda da nozioni generali sulle scritture contabili e, conseguentemente, sui libri e registri necessari ad accogliere queste scritture.**

Le scritture contabili sono **i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.**

Le scritture contabili contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l'organizzazione e la gestione dell'impresa e normalmente sono tenute in modo spontaneo da qualsiasi imprenditore; tuttavia, **la tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal legislatore** per gli imprenditori che esercitano attività commerciali ed anche per i professionisti per l'esercizio della loro professione.

Alla normativa civile di riferimento si aggiungono le disposizioni fiscali, e le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.

In breve, anche se la situazione è migliorata rispetto al passato, i libri ed i registri da tenere sono numericamente davvero molti.

Dal punto di vista prettamente civilistico, in base al contenuto dei vari articoli che il Codice civile dedica ai libri e alle scritture contabili, esse vanno distinte in:

- a)** obbligatorie per tutti gli imprenditori (artt. 2214, 2421, 2478 C.C.);
- b)** obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori, in relazione alla natura e alla dimensione dell'impresa (art. 2214, comma 2, C.C.);
- c)** facoltative (art. 2218 C.C.).

Occorre aggiungere che ci sono libri da tenersi per la normativa in materia di lavoro dipendente, della Pubblica Sicurezza, dalle leggi sull'imposta di fabbricazione, e così via, per esemplificare diamo un rapido sguardo d'insieme alle norme civili e fiscali..

NORMATIVA CIVILE

NORMATIVA FISCALE

CODICE CIVILE:

Articoli dal 2214 al 2220
Articoli 2302, 2312 e 2315 (Snc e Sas)
Articoli 2421 e 2422 (SpA)
Articolo 2478 (Srl)
Articolo 2496
Articolo 2519 (Coop)
Artt. 2709 - 2711

LEGGI SPECIALI:

DPR n. 633/1972 (Disciplina dell'IVA – Art. 39)
DPR n. 600/1973 (Accertamento Imposte sui redditi) – Articoli dal 13 al 22

- 1. Libro giornale**
- 2. Libro degli inventari**
- 3. Libri sociali**

- 1. Libro giornale e libro degli inventari;**
- 2. Registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;**
- 3. Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;**
- 4. Scritture ausiliarie di magazzino.**

02. IL LIBRO INVENTARI

Il libro **inventari** è un libro obbligatorio secondo il disposto **dell'articolo 2214 del CC:**

RICORDA
Art. 2214

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere ... il **libro degli inventari**. ...

Lo stesso obbligo incombe dal punto di vista fiscale, in questo caso è **l'art. 14, comma 1 del DPR 600/1973** a stabilire che:

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

03. SOGGETTI ESCLUSI DALLA REDAZIONE DEL LIBRO

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del libro inventari i piccoli imprenditori, così definiti **dall'articolo 2083, CC** come:

...i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia....

Sono inoltre infine esclusi i soggetti che rientrano nei limiti della contabilità semplificata e/o forfettaria che non optino per la contabilità ordinaria.

I primi si limitano a riportare in calce al registro Iva acquisti il valore delle rimanenze e i criteri utilizzati per la loro valutazione ed i valori derivanti dalle operazioni tipiche di assestamento e di rettifica.

I secondi non devono tenere alcun registro.

04. CONTENUTO DEL LIBRO INVENTARI

Le prescrizioni, per i soggetti tenuti alla redazione del libro inventari, derivano tanto dal codice civile che, ai fini fiscali, dal DPR 600/1973.

Vediamo con ordine.

L'art. 2217 del Codice civile prescrive un contenuto da inserire anche all'inizio dell'esercizio di impresa consistente nella valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

Negli anni successivi l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili e deve firmare il documento entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Tali indicazioni devono necessariamente raccordarsi con le disposizione **dell'articolo 15 del DPR 600/1973** il quale, pur richiamandosi al visto articolo 2217 aggiunge, nel secondo comma che l'inventario:

... oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni **raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo**. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario...

Con riguardo alla forma **il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite** salve eventuali disposizioni, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, **purché' conformi ai principi della tecnica contabile**.

Tale ultimo punto ha sollevato diverse questioni giurisprudenziali perché, in sede di accertamento, è capitato che l'Agenzia rilevasse cause di inattendibilità contabile dalla scarsa informativa fornita dall'inventario.

Mentre *per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del libro inventari* si invita a visionare l'apposita **scheda** nella sezione **Sanzioni tributarie**, diamo di seguito le ultime nozioni sul libro.

05. ELEMENTI CONCLUSIVI

Il libro inventari può essere tenuto sotto forma di libro anche sotto forma di modulo continuo o fogli mobili, comunque intestati secondo le norme di **un'ordinata contabilità**, senza abrasioni, interlinee, spazi in bianco note a margine e in modo che eventuali cancellature lascino visione di quanto cancellato.

Le pagine devono essere numerate progressivamente per ciascuna annualità, mentre non è prevista alcuna bollatura e/o vidimazione.

Può, infine essere tenuto in forma elettronica, con la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore almeno una volta l'anno.

RICORDA	La sottoscrizione è elemento essenziale, nel caso di verifica fiscale deve essere trovato già stampato e sottoscritto non essendo sufficiente il semplice aggiornamento su supporti magnetici e la stampa in presenza del verificatore.
----------------	---

Nel caso di **omessa sottoscrizione** l'AA.FF. è legittimata a procedere all'accertamento induttivo.

Ricordiamo che il libro inventari, come le altre scritture, **deve essere conservato per un periodo minimo di 10 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Rimane comunque possibile l'archiviazione elettronica, che deve essere corrispondente a quanto riportato sul supporto cartaceo e deve permettere la stampa immediata su richiesta.